

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 02/09/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29999-il-termini-di-cui-all-articolo-48-del-codice-dei-contratti-per-la-presentazione-della-documentazione-a-comprova-dell-effettivo-possesso-dei-requisiti-di-ordine-speciale-ha-natura-perentoria>

Autore: Lazzini Sonia

Il termine di cui all'articolo 48 del codice dei contratti per la presentazione della documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine speciale, ha natura perentoria

Tar Puglia, Lecce, 05.07.2010 n. 1648

Il termine di cui all'articolo 48 del codice dei contratti per la presentazione della documentazione a comprova dell'effettivo possesso dei requisiti di ordine speciale, ha natura perentoria

Ciò non esclude che il termine stesso sia suscettibile di proroga, ma questa va comunque considerata come ipotesi eccezionale da concedersi nel solo caso in cui l'impossibilità dell'adempimento dipenda da causa oggettiva del tutto estranea al comportamento dell'impresa

Che il termine in questione vada inteso come perentorio deriva soprattutto dalla considerazione che, ove fosse possibile produrre i documenti richiesti oltre quel limite, l'Amministrazione sarebbe costretta a tenere in piedi la struttura organizzativa predisposta per la gara al solo fine d'esaminare la documentazione necessaria ex art. 10, comma 1° quater, L. n. 109 (ora articolo 48 del codice dei contratti)

il legislatore ha assegnato rilevanza oggettiva alla omessa attestazione dei requisiti di partecipazione nelle forme prescritte dal citato art. 10, e quindi il relativo adempimento non tollera indagini ulteriori da parte della Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se cioè l'omissione sia dovuta a dolo o colpa dell'impresa), come pure in ordine alla gravità della violazione (se questa sia costituita da dichiarazioni false, ovvero le dichiarazioni pur veritiere siano state rese con modalità difforme da quelle richieste nella legge

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 Decreto Legislativo n° 163/2006 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 10.1 del Capitolato speciale d'appalto/Disciplinare di gara – Violazione dei principi di correttezza, trasparenza e par condicio nell'affidamento dei contratti pubblici – Eccesso di potere per difetto dei presupposti

Qual è il parere dell'adito giudice amministrativo?

L'insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile ha chiarito che il predetto termine di dieci giorni previsto dal soprariportato art. 48 primo comma del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 ha, indubbiamente, natura perentoria (come può desumersi dal tenore letterale della norma e dalla sua "ratio"), ma ciò non esclude, però, che il termine stesso (anche tenuto conto della gravità delle sanzioni comminate per la sua inosservanza, postulanti dunque un giudizio di colpevolezza) possa essere legittimamente prorogato dalla P.A. nel caso in cui l'impossibilità di tempestivo adempimento degli obblighi dimostrativi dipenda da causa non imputabile al comportamento dell'impresa partecipante alla gara (ex multis: Consiglio di Stato, VI Sezione 27 Dicembre 2006 n° 7948).

Ora, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, a parte ogni altra suggestiva argomentazione sostenuta sul punto dalla difesa dell'A.T.I. controinteressata, appare legittima la proroga di cinque giorni concessa (in data 23 Ottobre 2008) dalla Commissione di gara all'A.T.I. Controinteressata Life S.r.l./Controinteressata due S.r.l., poiché relativa alla presentazione di documenti (copie autentiche del bilancio di esercizio e della cessione del ramo di azienda) nella disponibilità di un soggetto terzo ovvero (attestazioni di servizio effettuate da Ossitalia) implicanti adempimenti da parte di tale soggetto (Ditta Ossitalia), sicché l'impossibilità di adempimento dei relativi obblighi dimostrativi nel termine originariamente concesso può ragionevolmente ritenersi ascrivibile a causa estranea al comportamento dell'A.T.I. controinteressata.

Si legga anche

La natura perentoria del termine per la presentazione dei documenti richiesti

È indirizzo ormai consolidato nella giurisprudenza del Consiglio di Stato che il termine di dieci giorni dalla data della richiesta, assegnato alla impresa aggiudicataria per la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 10, comma 1° quater L. n. 109 (ora art. 48 del decreto legislativo 163/2006), abbia natura perentoria, come può desumersi sia dal tenore letterale della norma che dalla sua "ratio": la formulazione della norma secondo cui, mancando la prova nei dieci giorni previsti, <<i soggetti aggiudicatori procedono alla esclusione del ricorrente dalla gara, alla escussione della relativa cauzione provvisoria...>>, sembra porre chiaramente un limite invalicabile alla possibilità di un adempimento tardivo

Il Consiglio di Stato con la decisione numero 7948 del 27 dicembre 2006, in tema di sorteggio dei requisiti di ordine speciale ed in particolar modo sulla natura del termine da assegnare alle imprese sorteggiate, ci insegna che:

<Ma che il termine in questione vada inteso come perentorio deriva soprattutto dalla considerazione che, ove fosse possibile produrre i documenti richiesti oltre quel limite, l'Amministrazione sarebbe costretta a tenere in piedi la struttura organizzativa predisposta per la gara al solo fine d'esaminare la documentazione necessaria ex art. 10, comma 1° quater, L. n. 109.

Ciò non esclude, ben s'intende, che il termine stesso sia suscettibile di proroga, ma questa va comunque considerata – secondo quanto precisato dalla stessa giurisprudenza di questo Consiglio – come ipotesi eccezionale da concedersi nel solo caso in cui l'impossibilità dell'adempimento dipenda da causa oggettiva del tutto estranea al comportamento dell'impresa>

Relativamente all'obbligo a meno da parte dell'amministrazione a svolgere indagini anche sull'elemento psicologico, il supremo giudice amministrativo sottolinea che:

<il legislatore ha assegnato rilevanza oggettiva alla omessa attestazione dei requisiti di partecipazione nelle forme prescritte dal citato art. 10, e quindi il relativo adempimento non tollera indagini ulteriori da parte della Amministrazione in ordine all'elemento psicologico (se cioè l'omissione sia dovuta a dolo o colpa dell'impresa), come pure in ordine alla gravità della violazione (se questa sia costituita da dichiarazioni false, ovvero le dichiarazioni pur veritiere siano state rese con modalità difforme da quelle richieste nella legge.

In conclusione il comportamento dell'Amministrazione dinanzi alla inosservanza dell'obbligo imposto dalla norma in questione è vincolato alla verifica dell'adempimento, senza che possa attribuirsi alcun rilievo al fatto che i requisiti da comprovare fossero in effetti posseduti>

A cura di Sonia LAzzini

Riportiamo qui di seguito la sentenza numero 1648 del 5 luglio 2010 pronunciata dal Tar Puglia, Lecce

N. 01648/2010 REG.SEN.

N. 01945/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Seconda

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1945 del 2009, integrato da motivi aggiunti,
proposto da:

Ricorrente Sanita' Service S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Diego Vaiano, Francesco Cataldo e Oronzo Marco Calsolaro, con domicilio eletto presso Oronzo Marco Calsolaro in Lecce, via Imbriani, 24;

contro

Azienda Sanitaria Locale di Brindisi, rappresentata e difesa dall'avv. Ornella Latartara, con domicilio eletto presso Angelo Vantaggiato in Lecce, via Zanardelli 7;

nei confronti di

Controinteressata Life S.r.l., in proprio e quale capogruppo mandataria dell'A.T.I. con CONTROINTERESSATA DUE - Controinteressata due S.r.l., rappresentata e difesa dagli Avvocati Maria Rosaria Ambrosini e Valeria Pellegrino;

per l'annullamento

- della deliberazione n° 3398 del 13 Novembre 2009 (conosciuta dalla ricorrente ed acquista a seguito di accesso agli atti in data 22 Dicembre 2009) con la quale il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi ha aggiudicato

definitivamente in favore della controinteressata A.T.I. Controinteressata Life S.r.l./CONTROINTERESSATA DUE S.r.l. l'appalto per l'affidamento quinquennale del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso le strutture sanitarie della A.S.L. stessa;

- di tutti i verbali di gara (dal n° 1 al n° 8), nel loro complesso e segnatamente nella parte in cui la stazione appaltante ha provveduto all'esame ed alla verifica della documentazione amministrativa, alla valutazione delle offerte economiche, aggiudicando alla controinteressata l'appalto di cui è causa;

- degli atti riguardanti il sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dalla A.T.I. controinteressata;

- del bando di gara, del capitolato speciale di appalto/disciplinare di gara e dei relativi allegati;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente a quelli impugnati;

e per la declaratoria di inefficacia del relativo contratto di appalto, ove stipulato tra le controparti;

Visto il ricorso ed i motivi aggiunti, con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della controinteressata A.T.I. Controinteressata Life S.r.l./CONTROINTERESSATA DUE S.r.l.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 Maggio 2010 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti gli Avvocati Oronzo Marco Calsolaro, Ornella Latartara e Giovanni Pellegrino, in sostituzione di Valeria Pellegrino e Maria Rosaria Ambrosini;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

La Società ricorrente – che è risultata seconda classificata con complessivi punti 93,59 nella procedura aperta (alla quale hanno partecipato solo due concorrenti), con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (prezzo punti 50/100 e qualità punti 50/100), indetta dall'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi per l'affidamento quinquennale del servizio di gestione, distribuzione e fornitura dei gas medicinali e tecnici compresa la manutenzione degli impianti di stoccaggio e della rete di distribuzione presso le strutture sanitarie dell'Azienda – impugna: 1) la deliberazione del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi n° 3398 del 13 Novembre 2009, di aggiudicazione definitiva in favore della controinteressata A.T.I. Controinteressata Life S.r.l./Controinteressata due S.r.l. (prima classificata con 96 punti complessivi) dell'appalto di servizi di che trattasi; 2) tutti verbali di gara, nel loro complesso e segnatamente nella parte in cui la stazione appaltante ha provveduto all'esame ed alla verifica della documentazione amministrativa, alla valutazione delle offerte tecniche ed a quella delle offerte economiche; 3) gli atti riguardanti il sub-procedimento di verifica della congruità dell'offerta presentata dall'A.T.I. controinteressata; 4) il bando di gara, il capitolato speciale di appalto e il disciplinare di gara. Chiede, altresì, la declaratoria di inefficacia del contratto di appalto, ove stipulato.

A sostegno del ricorso sono stati formulati i seguenti motivi di gravame.

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 48 Decreto Legislativo n° 163/2006 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 10.1 del Capitolato speciale d'appalto/Disciplinare di gara – Violazione dei principi di correttezza, trasparenza e par condicio nell'affidamento dei contratti pubblici – Eccesso di potere per difetto dei presupposti.

2) Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza della Pubblica Amministrazione – Violazione dei generali principi di pubblicità delle sedute deputate alla apertura dei plichi contenenti le offerte.

3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 12 del Capitolato speciale d'appalto – Eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità manifesta, difetto di istruttoria ed errore dei presupposti – Sviamento.

Con atto notificato alle controparti in data 21 Gennaio 2010, la Società ricorrente ha formulato i seguenti motivi aggiunti.

A) Violazione e falsa applicazione dell'art. 38 del Decreto Legislativo n° 163/2006 – Violazione e falsa applicazione dell'art. 10.1 del Disciplinare di gara/Capitolato speciale – Violazione del principio di par condicio tra i partecipanti alla gara – Eccesso di potere per irragionevolezza – Sviamento.

B) Violazione e falsa applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 163/2006, anche in combinato disposto con l'art. 38 del Decreto Legislativo stesso – Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e correttezza della Pubblica Amministrazione.

C) Violazione, sotto altro profilo, dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 163/2006 – Violazione dei principi di imparzialità e correttezza della Pubblica Amministrazione – Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e dei presupposti.

Dopo avere diffusamente illustrato il fondamento in diritto delle domande azionate, la Società ricorrente concludeva come riportato in epigrafe.

Si sono costituite in giudizio l'Azienda Sanitaria Locale di Brindisi e l'A.T.I. controinteressata, depositando articolate memorie difensive con le quali hanno puntualmente replicato alle argomentazioni della controparte, concludendo per la reiezione del ricorso e dei motivi aggiunti.

La ricorrente ha presentato, in via incidentale, istanza di sospensione dell'efficacia dei provvedimenti impugnati, che è stata respinta da questa Sezione con ordinanza n° 83 del 4 Febbraio 2010 (confermata in appello dalla V Sezione del Consiglio di Stato con ordinanza n° 936/2010).

Alla pubblica udienza del 13 Maggio 2010, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato e va respinto, poiché - ad avviso del Tribunale - tutte le censure prospettate con il ricorso introduttivo del giudizio e con i motivi aggiunti notificati in corso di causa non sono condivisibili nel merito.

Il Collegio ritiene opportuno, innanzitutto, rammentare il disposto dell'art. 48 primo comma del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm., statuente che: "Le stazioni appaltanti, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento".

L'insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile ha chiarito che il predetto termine di dieci giorni previsto dal soprariportato art. 48 primo comma del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 ha, indubbiamente, natura

perentoria (come può desumersi dal tenore letterale della norma e dalla sua “ratio”), ma ciò non esclude, però, che il termine stesso (anche tenuto conto della gravità delle sanzioni comminate per la sua inosservanza, postulanti dunque un giudizio di colpevolezza) possa essere legittimamente prorogato dalla P.A. nel caso in cui l'impossibilità di tempestivo adempimento degli obblighi dimostrativi dipenda da causa non imputabile al comportamento dell'impresa partecipante alla gara (ex multis: Consiglio di Stato, VI Sezione 27 Dicembre 2006 n° 7948).

Ora, nella fattispecie concreta oggetto del presente giudizio, a parte ogni altra suggestiva argomentazione sostenuta sul punto dalla difesa dell'A.T.I. controinteressata, appare legittima la proroga di cinque giorni concessa (in data 23 Ottobre 2008) dalla Commissione di gara all'A.T.I. Controinteressata Life S.r.l./Controinteressata due S.r.l., poiché relativa alla presentazione di documenti (copie autentiche del bilancio di esercizio e della cessione del ramo di azienda) nella disponibilità di un soggetto terzo ovvero (attestazioni di servizio effettuate da Ossitalia) implicanti adempimenti da parte di tale soggetto (Ditta Ossitalia), sicché l'impossibilità di adempimento dei relativi obblighi dimostrativi nel termine originariamente concesso può ragionevolmente ritenersi ascrivibile a causa estranea al comportamento dell'A.T.I. controinteressata.

Per ciò che attiene il secondo motivo di gravame, il Tribunale è convinto che l'obbligo della pubblicità delle sedute della commissione di gara riguarda esclusivamente la fase dell'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa e l'offerta economica e non anche la fase di apertura (e di valutazione) delle offerte tecniche.

Infatti, in ordine all'apertura dei plichi recanti le offerte tecniche non esiste alcuna regola espressa o pronuncia della Corte di Giustizia della C.E. circa l'obbligo delle stazioni appaltanti di assicurare la pubblicità di tale operazione, che può quindi legittimamente avvenire in seduta non pubblica qualora la gara comporti, come nel

caso del metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, una comparazione di più fattori (in tal senso: Consiglio di Stato, V Sezione, 14 Ottobre 2009 n° 6311).

Le ulteriori censure formulate nel ricorso impingono, poi, inammissibilmente nel merito delle valutazioni tecnico-discrezionali dei progetti tecnici presentati (all'esito delle quali sono stati attribuiti 39 punti su un totale di 50 all'A.T.I. controinteressata e 34 punti su un totale di 50 alla Società ricorrente, successivamente trasformati - in applicazione della formula riportata all'art. 12 del Disciplinare di gara - rispettivamente nei punteggi qualità 50/50 e 43,59/50), riservate alla Commissione giudicatrice, senza riuscire minimamente a dimostrarne l'inattendibilità sotto il profilo della loro correttezza ovvero l'esistenza degli altri vizi di legittimità denunciati in proposito (non emergendo errori di fatto o profili di illogicità nella compiuta valutazione delle due offerte tecniche in questione).

E' agevole, al riguardo, rilevare, in relazione al parametro di valutazione denominato "Caratteristiche della Fornitura" (in ordine al quale l'A.T.I. controinteressata ha conseguito 4 punti a fronte dei 5 assegnati alla ricorrente), da un lato, che non si ravvisano sensibili differenze tra le due offerte tecniche per ciò che attiene la specificazione delle modalità di gestione del servizio di movimentazione bombole per le unità mobili afferenti al servizio del 118 della stazione appaltante e, dall'altro, che trattasi di un parametro (per il quale sono previsti massimo 5 punti) che si articola in una pluralità di sub-elementi: Qualità e sicurezza dei rifornimenti; Qualità e caratteristiche degli accessori ai punti di utilizzo; Qualità e caratteristiche dei recipienti mobili; Gestione segnalazione allarmi; Caratteristiche aziendali e referenze.

Ancora, in relazione al parametro di valutazione denominato "Servizi Particolari" (in ordine al quale l'A.T.I. controinteressata ha conseguito 9 punti a fronte dei 7 assegnati alla ricorrente), non è condivisibile l'affermazione di parte ricorrente

secondo cui si sarebbe in presenza di due progetti in tale parte pressoché identici (emergendo, invece, delle evidenti differenze qualitative a scapito della Ricorrente Sanità Service S.p.A., tra l'altro, in relazione al numero delle giornate dedicate ai corsi di formazione per il personale ospedaliero, e al sistema informativo di gestione della sala criobiologica).

Infine, non sono fondate nemmeno le doglianze prospettate con i motivi aggiunti notificati in data 21 Gennaio 2010, in ragione del puntuale rispetto da parte dell'A.T.I. controinteressata (e delle sue imprese ausiliarie) delle testuali prescrizioni contenute nell'art. 10.1 del Disciplinare di gara ("lex specialis"), statuente che: "L'istanza di ammissione alla gara....sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante... resa nella forma di cui al D.P.R. n° 445/2000 dovrà contenere, pena l'esclusione, le seguenti dichiarazioni, successivamente verificabili: a) che non ricorre, nei confronti del concorrente, alcuna delle cause ostative di cui all'art. 38 comma 1 lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), ed n) del Decreto Legislativo n° 163 del 2006 e s.m.i." e, pertanto, non ha pregio argomentare di una pretesa "genericità" delle dichiarazioni relative al possesso dei requisiti generali di cui al richiamato articolo 38 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 (perché non riferite ai nominativi di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici), non essendo configurabile l'allegata "eterointegrazione" delle sopra riportate previsioni della "lex specialis" in presenza (non già di una lacuna o di un mero richiamo all'art. 38 citato, ma) dell'esplicito riferimento alla figura soggettiva del "concorrente" operato dall'art. 10.1 del Disciplinare di gara.

Né si ravvisa la denunciata illegittimità della predetta prescrizione del Disciplinare di gara per un preteso contrasto con l'art. 38 del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163, che si limita (nel primo comma) a contemplare la (necessaria) esclusione dalle gare di appalto delle società partecipanti i cui amministratori

muniti di poteri di rappresentanza o i cui direttori tecnici si trovino effettivamente in una delle condizioni ostative elencate dal primo comma lettera a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m) ed a prevedere (nel secondo comma) che “il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445...”, ma non impone – in modo inderogabile – alla stazione appaltante di richiedere (in sede di “lex specialis”) alle imprese partecipanti – a pena di esclusione – la produzione di dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti generali nominativamente ed espressamente riferite a tutte le singole persone fisiche indicate dallo stesso articolo 38.

Risulta evidente, infine, la validità della dichiarazione di impegno presentata in sede di gara dal rappresentante dell'impresa ausiliaria (e controllante) Controinteressata Produzione Idrogeno Ossigeno S.r.l. (titolare del “sistema di assicurazione della qualità aziendale conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2000 per la produzione ed il trasporto di gas medicinali”, di cui l'A.T.I. aggiudicataria ha dichiarato di volersi avvalere, ex art. 49 del Decreto Legislativo n° 163/2006), considerato che il procuratore ad negotia (e responsabile tecnico) dichiarante Ing. Appio Todini (contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente) non aveva l'onere di richiamare ed esibire la procura speciale rilasciata in suo favore, non esistendo una prescrizione normativa o negli atti inditivi in tal senso (e rimanendo, comunque, l'impresa ausiliaria un soggetto estraneo alla gara), e che la dichiarazione di impegno di che trattasi non esorbita affatto dalle attribuzioni riconosciute al detto procuratore con l'apposito atto di nomina (rogato in data 10 Maggio 2006 dal Notaio Giovenzana), che gli attribuisce (tra l'altro) il potere di rappresentare (a pieno titolo) la S.r.l. Controinteressata Produzione Idrogeno Ossigeno presso tutte le Pubbliche Amministrazioni e di impegnare la stessa in contratti di ogni specie,

senza l'allegato limite della durata biennale (previsto unicamente in ordine al potere di modificazione, risoluzione e rescissione dei contratti già conclusi).

D'altra parte, l'art. 49 secondo comma lettera d) del Decreto Legislativo 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm. si limita a contemplare l'onere del concorrente di allegare "una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente".

Per le ragioni sopra sinteticamente illustrate il ricorso deve essere respinto.

Le spese processuali, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Seconda Sezione di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore delle parti resistenti (ciascuna per 1/2), delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi € 2.000,00 (Duemila/00), oltre I.V.A. e C.A.P. nelle misure di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Lecce nella Camera di Consiglio del giorno 13 Maggio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Luigi Costantini, Presidente

Enrico d'Arpe, Consigliere, Estensore

Simona De Mattia, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/07/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO